



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrovie.it

E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

VERTENZA PENSIONI **PROPOSTA OR.S.A. - FERROVIE**



**OGGI, INSIEME GUARDIAMO AL DOMANI
PER COSTRUIRE UN FUTURO DI CERTEZZE**

Prima di illustrare la proposta dell'OR.S.A. – Ferrovie sulle pensioni dei ferrovieri, è necessario ricordare cosa è cambiato nel corso di questi anni e perché è utile attivare degli strumenti che siano in grado di smorzare gli effetti negativi che derivano dalle riforme attuate nel corso di questi anni che hanno penalizzato i lavoratori italiani in una sola direzione, cioè quella di aumentare gli anni lavorativi e ridurre l'importo della pensione.

Una proposta che interessa tutti i lavoratori del comparto ferroviario, siano essi anziani, giovani, ovvero dipendenti da qualsiasi Impresa Ferroviaria del nostro Paese.

Prima di affrontare le principali norme previdenziali, occorre evidenziare che i ferrovieri del Gruppo Ferrovie dello Stato sono collocati in due differenti fondi previdenziali: gli assunti in data anteriore al 1° aprile 2000 e quelli alle dirette dipendenze del Gruppo F.S.I. sono inseriti nel Fondo Speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato – sostitutivo del precedente ed istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 43 L. 488/99 –, quelli assunti successivamente a tale data invece sono iscritti all'AGO (fondo fpld). Il nuovo Fondo Pensioni F.S., in quanto gestito dall'INPS, è da considerarsi non più Fondo esclusivo, bensì un Fondo sostitutivo dell'AGO.

Solo per i Macchinisti, Personale Viaggiante, Manovra, Tecnici Formatori Treno, e Personale Navigante, iscritti ante 1° aprile 2000 il Fondo Speciale Pensioni FS ha permesso, fino al 31.12.2011, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 58 anni di età - purché in possesso di almeno 25 anni di servizio - e di acquisire la maggiorazione di 1/10 per il calcolo della contribuzione utile ai fini previdenziali.

Entrambe le condizioni sono state cancellate dal 01 gennaio 2012, con la pessima riforma Fornero.

Relativamente alle Imprese Ferroviarie che adottano il CCNL Autoferro, dal 1° gennaio 1996 è stato soppresso il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Le nuove disposizioni relative all'accesso alle prestazioni previste dalla legge Monti Fornero trovano applicazione anche agli iscritti al predetto Fondo, ad eccezione dei lavoratori che svolgono le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante, purché iscritti al Fondo ante 31 dicembre 1995; essi accedono al pensionamento a 60 anni se uomini e 55 anni se donne. A seguito del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, per il solo personale viaggiante inserito nel Fondo Speciale alla data del 31 dicembre 1995 la pensione di vecchiaia anticipata può essere liquidata al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio. Inoltre, sempre per il personale iscritto all'ex fondo Autoferro, nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa da parte dell'Autorità competente, l'età per la pensione di vecchiaia resta ferma a 60 anni e l'accesso al trattamento pensionistico è fissato in base alle c.d. "finestre" trimestrali di cui alla legge n. 247 del 2007 (vedi circolare INPS 86/2014).

Fatta questa premessa iniziamo a parlare degli aspetti generali a partire dalla riforma Dini con cui il sistema di calcolo dell'assegno previdenziale passa dal sistema retributivo al sistema contributivo, ovvero l'importo dell'assegno previdenziale non viene più quantificato sulla base delle retribuzioni percepite, bensì rispetto ai contributi versati.

In particolare per coloro:

- a. che avevano un'anzianità pari o superiore a 18 anni al 31.12.1995 la pensione ha continuato ad essere calcolata con il **sistema retributivo** sino al 31 dicembre 2011 ovvero sino all'entrata in vigore della riforma Fornero che prevede il sistema di calcolo dell'assegno previdenziale basato sul sistema contributivo per tutti,
- b. che avevano un'anzianità inferiore a 18 anni al 31.12.1995 l'assegno previdenziale viene calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995;
- c. che vengono assunti dopo il 1 gennaio 1996 l'assegno previdenziale viene calcolato con il sistema contributivo.

In sintesi vediamo le differenze della pensione rispetto ai due diversi sistemi di calcolo.

Con il **sistema retributivo** il trattamento pensionistico si basa su 2 quote. La prima (quota A) è calcolata sulle anzianità maturate al 31/12/1992. La Quota A si basa sulla media degli ultimi 5 anni (260 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente (per i dipendenti del Gruppo FS viene calcolata secondo i criteri del DPR 1092 del 1973 in relazione all'ultimo stipendio base) La seconda quota (Quota B) è determinata sulle anzianità contributive dal 1° Gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1995 per chi aveva meno di 18 anni di anzianità contributiva nel 1995 o al 31 dicembre 2011 per chi aveva superato i 18 anni di anzianità. La Quota B si basa sulla media degli ultimi 10 anni delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente (privato o pubblico). Ai fini del calcolo della retribuzione media la retribuzione percepita negli anni antecedenti il pensionamento è soggetto ad un incremento tramite specifici coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni, riconosciuta sino all'anno precedente quello del pensionamento.

Il **metodo contributivo** è un sistema di calcolo della pensione determinato esclusivamente in funzione dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa. A differenza del metodo retributivo che, invece, eroga la prestazione sulla base delle ultime retribuzioni percepite, nel contributivo il lavoratore accumula, su una sorta di conto corrente virtuale, una percentuale della retribuzione annua pensionabile percepita (la percentuale è pari al 33% per i lavoratori dipendenti). Questi contributi sono rivalutati annualmente sulla base dell'evoluzione del prodotto interno lordo, per la precisione in base alla *media quinquennale del Pil* (il cd. tasso di capitalizzazione). Alla cessazione dal servizio il montante maturato, corrispondente ai contributi versati

rivalutati, è *convertito in pensione* mediante l'utilizzo di una serie di coefficienti detti coefficienti di trasformazione. Tali coefficienti variano in funzione dell'età del lavoratore al momento della pensione (dal 2016 oscillano da un minimo di 4.246% a 57 anni a 6.378% a 70 anni); più si ritarda l'uscita rispetto all'età anagrafica, maggiore sarà il coefficiente applicabile, maggiore sarà l'accantonamento del montante contributivo, più alto sarà l'importo annuo della pensione.

L'applicazione - il sistema contributivo interessa soprattutto i giovani, cioè coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995, che hanno tutto l'assegno calcolato con il sistema contributivo (si tratta dei cd. contributivi puri).

Per i lavoratori più anziani, cioè coloro in possesso di contribuzione al 1995, l'assegno viene determinato, invece, con il sistema misto: parte con il retributivo, parte con il contributivo.

Se invece al 31 dicembre 1995 c'erano più di 18 anni di contributi, la maggior parte dell'assegno sarà determinata con il sistema contributivo, e solo gli anni di lavoro successivi **al 2011** saranno calcolati con il sistema contributivo.

In soldoni : Se nel sistema pensionistico precedente al 1995 dopo 40 anni di lavoro (37 nel Gruppo FS) si poteva andare in pensione con il “massimo”, che corrispondeva a circa l'80% della retribuzione, indipendentemente dall'età, oggi l'importo pensionistico dipende e dipenderà sempre più, dall'età alla quale si viene collocati in pensione (diverso coefficiente di trasformazione), dal montante contributivo accantonato; quindi con evidenti riduzioni della pensione al di sotto dei 65 anni.



COME È CAMBIATO IL SISTEMA DI CALCOLO.

QUOTE DI PENSIONE	Lavoratore che al 31 Dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contributi		Lavoratore che al 31 Dicembre 1995 aveva meno di 18 anni di contributi		Lavoratore che al 31 Dicembre 1995 non aveva versato contributi ovvero di successiva assunzione
Anni in cui si sviluppa la Riforma			Calcolo retributivo sino al 31 Dicembre 1995		
1995					
1996					
2011					
2012	Calcolo retributivo sino al 31 Dicembre 2011		Calcolo contributivo dal 1° gennaio 1996		Calcolo totalmente con il sistema contributivo
	Calcolo contributivo dal 1° gennaio 2012				
QUOTE DI PENSIONE	Pensione composta dalla somma di due sistemi di calcolo: retributivo sino al 2011 contributivo dal 2012		Pensione composta dalla somma di 2 sistemi di calcolo retributivo sino al 1995, contributivo dal 1996		Pensione determinata con il solo sistema di calcolo contributivo

La Riforma Fornero, oltre a rivedere negativamente il sistema di calcolo per tutti contributivo, ha innalzato i requisiti per ottenere il diritto previdenziale nello specifico la riforma prevede:

Requisiti per accedere alla pensione Anticipata a prescindere dall'età					Requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia				
	Dipendenti pubblici e privati lavoratori autonomi UOMINI		Dipendenti pubblici e privati lavoratori autonomi DONNE			Dipendenti pubblici e privati lavoratori autonomi UOMINI e		Dipendenti pubblici e privati lavoratori autonomi DONNE	
	Anzianità contributiva richiesta		Anzianità contributiva richiesta			Anzianità anagrafica		Anzianità anagrafica	
	Anni	Mesi	Anni	Mesi		Anni	Mesi	Anni	Mesi
2017	42	10	41	10	2017	66	7	65	7
2018	42	10	41	10	2018	66	7	66	7
2019	43	3	42	3	2019	66	11	66	11
2020	43	3	42	3	2020	66	11	66	11
2021	43	6	42	6	2021	67	2	67	2
Per gli anni successivi il requisito è da incrementare rispetto all’aspettativa di vita. Dal 1° gennaio 2018, per coloro che accedono al pensionamento anticipato ed il cui trattamento viene liquidato con il sistema misto, in età inferiore ad anni 62, sulla quota maturata con il sistema retributivo si applica una riduzione pari ad 1 punto percentuale per chi va in pensione all'età di 61 anni; 2 punti percentuale, per chi va in pensione all'età di 60 anni; ulteriori 2 punti percentuale, per chi va in pensione con età inferiore a 60 (con 59 riduzione del 4% con 58 riduzione del 6% e così via). Nel caso in cui l'età non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi (in dodicesimi).					Per gli anni successivi il requisito è da incrementare rispetto all’aspettativa di vita. Per il diritto alla pensione di vecchiaia occorrono almeno 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata. Successivamente al 2021 incremento biennale rispetto aspettativa di vita.				

LE NOVITA' CONTENUTE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2017

Occorre specificare che la riforma previdenziale - di cui i principali elementi che interessano i ferrovieri sono sotto riportati - è contenuta nella Legge di Stabilità 2017, attualmente in sede di approvazione, ed in quanto tale oggetto di possibili variazioni e integrazioni.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE)

Al fine di rendere più flessibile il sistema previdenziale definito dalla riforma Monti-Fornero, il disegno di legge di Bilancio 2017 introduce l'anticipo pensionistico APE definito in tre diverse formulazioni: VOLONTARIO – AZIENDALE – SOCIALE.

L'APE al momento è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verificherà i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

L'APE Volontaria consiste in **un prestito** concesso da un soggetto finanziatore (coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza), corrisposto per dodici mensilità.

Tale prestito dovrà essere restituito successivamente, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili, a riduzione dell'entità della pensione, per una durata di venti anni. La domanda di Ape e di pensione non sono revocabili, fatto salvo il diritto di recesso.

In caso di concessione del prestito, dalla data di perfezionamento del contratto, decorre il termine di 14 giorni per esercitare l'eventuale diritto di recesso, a condizione che il richiedente abbia ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge.

Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'INPS trattiene, a partire dal primo mensile di pensione, l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti :

- soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata;
- età anagrafica minima di 63 anni; anzianità contributiva di 20 anni.
- maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

I datori di lavoro, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono, con il consenso del richiedente, versare all'INPS dei contributi previdenziali individuali aggiuntivi, in modo da incrementare l'entità della futura pensione.

L'APE sociale consiste invece, in una **indennità, di natura assistenziale**, corrisposta dall'INPS fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovano in particolari condizioni.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti :

- età anagrafica minima di 63 anni;
- soggetti in stato di disoccupazione, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un **anzianità contributiva di almeno 30 anni**;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un **anzianità contributiva di almeno 30 anni**;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e sono in possesso di un **anzianità contributiva di almeno 30 anni**;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" da almeno sei anni in via continuativa, in possesso di un **anzianità contributiva di almeno 36 anni**. Nel comparto ferroviario queste attività gravose ed usuranti sono state individuate nelle figure professionali di Macchinisti, Personale Viaggiante – tra quest'ultima dovrebbero rientrare anche Manovratori Formatori Treni e Personale della Navigazione-

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi in cui si raggiunge il requisito per il pensionamento anticipato, prima di quello di vecchiaia.

- L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.
- L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno e non è soggetta a rivalutazione.
- L'indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.
- Il beneficiario con pensione superiore a 1.500 euro, può avvicinarsi al suo reddito da pensione atteso, richiedendo la differenza con il meccanismo dell'Ape volontaria

Il beneficio **dell'APE Sociale** è riconosciuto, a domanda, entro prestabiliti limiti annuali di spesa; secondo criteri di priorità (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti, e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda.

Si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, vengano definite tutte le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape.

Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA

In via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, si introduce la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare, consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA) è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS.

Lavoratori precoci

A decorrere dal 1° maggio 2017 si prevede, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione a **41 anni** del requisito di anzianità contributiva (per la pensione), indipendente dall'età anagrafica.

I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996, e si trovino nelle seguenti fattispecie:

- stato di disoccupazione, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità;
- riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
- svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, di attività lavorative particolarmente gravosa e rischiosa;
- lavoratore usurante D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67.
- per la categoria dei ferrovieri le attività usuranti sono le stesse che possono usufruire dell'APE Sociale quindi: Macchinisti, Personale Viaggiante – tra quest'ultima dovrebbero rientrare anche Manovratori Formatori Treni e Personale della Navigazione-

I lavoratori precoci sono esclusi, anche dal 1° gennaio 2018, dell'applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla "riforma Fornero", per i lavoratori che accedono ai trattamenti pensionistici anticipati, con età anagrafica inferiore a 62 anni, (di cui all'articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011).

Il requisito ridotto in esame - pari, come detto, a 41 anni - è soggetto, fino al 2019, ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici.

LA NOSTRA PROPOSTA PREVIDENZIALE PER I FERROVIERI

Nonostante le assicurazione fornite dai vari rappresentanti istituzionali e politici che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, la questione delle pensioni per i ferrovieri, descritta inizialmente come un mero errore, non è stata risolta.

Peraltro, a nostro giudizio, nessun lavoratore del comparto potrà fruire delle agevolazioni previste nella proposta di riforma contenuta nella prossima Legge di Bilancio; tenuto anche conto che per i lavoratori il costo dell'APE volontaria dovrebbe essere pari a circa il 4,6% della pensione per ogni anno di anticipo.

Inoltre, per quanto attiene i ferrovieri, l'APE sociale viene prevista, al momento, solo alle categorie di macchinisti e Personale Viaggiante, purché in possesso di 63 anni di età, trascurando che questi lavoratori, in considerazione della tipologia svolta, hanno **un'aspettativa di vita di 64 anni.**

Per l'accesso alla pensione anticipata a 41 anni di contribuzione per i lavoratori precoci, si richiede come condizione almeno un anno di contribuzione prima del diciannovesimo anno di età.

Questa è l'ennesima beffa ai danni dei ferrovieri in quanto ci chiediamo **come faranno i Macchinisti e il Personale Viaggiante ad avere un anno di lavoro prima del compimento dei 19 anni quando per la loro assunzione è richiesto il diploma ?!**

Allo stesso tempo siamo consapevoli che se dovessero essere assunti come riferimento le condizioni previgenti, queste riguarderebbero solo i dipendenti del Gruppo FSI inseriti nel **Fondo Speciale Ferrovieri** e Autoferrotranvieri in quello **Trasporto**; è altresì evidente che la pensione, a causa del calcolo con il sistema misto, sarebbe estremamente penalizzante in termine di reddito pensionistico.

Per questi motivi OR.S.A. – Ferrovie ha sviluppato una proposta strutturale che permetta ai lavoratori di tutte le Imprese Ferroviarie e di Gestione delle Rete Ferroviaria, quindi tutti i ferrovieri dell'esercizio impiegati in attività gravose ed usuranti, un'uscita anticipata dal ciclo lavorativo di cinque anni che favorisca un ricambio generazionale.

Allo stesso modo la proposta tiene in considerazione la necessità di salvaguardare i lavoratori divenuti inidonei a svolgere la propria mansione.

E' fondato il rischio che - in futuro - ci troveremo di fronte a persone, che in prossimità del raggiungimento del requisito previdenziale siano licenziati dall'azienda, per la quale hanno lavorato per decenni, in quanto in assenza di una norma contrattuale di salvaguardia l'unico onere e vincolo a carico del datore di lavoro è quello di dimostrare l'impossibilità di ricollocazione nell'ambito aziendale.

E' compito del Sindacato elaborare e mettere in campo le opportune soluzioni, allo stesso modo è necessario salvaguardare i livelli retributivi dei lavoratori, in quanto già drammaticamente penalizzati dalle recenti riforme previdenziali.

Per i motivi illustrati, in analogia con quanto avviene in altri comparti, abbiamo proposto al Governo, alle Istituzioni, ai Gruppi Politici, alle Associazioni Datoriali ed

alle Imprese, la costituzione di un **Fondo di Solidarietà di Settore del Comparto Ferroviario.**

Il richiamato Fondo, nel rispetto delle disposizioni di Legge, sarebbe alimentato con versamenti da parte delle aziende e dei dipendenti assicurando agli stessi soggetti prestazioni in grado di accompagnare il lavoratore alla quiescenza, entro i successivi 60 mesi con i connessi contributi previdenziali, utilizzando le risorse economiche opportunamente accantonate e presenti nel Fondo.

Tale soluzione si pone anche in un'ottica di ricambio generazionale, con conseguente abbattimento del costo del Lavoro per le aziende e di salvaguardia nei confronti dei lavoratori non più in grado di svolgere le proprie mansioni a causa delle intervenute inidoneità fisiche.

Oltre alla costituzione del richiamato Fondo, sosteniamo la necessità di un intervento legislativo di armonizzazione dei requisiti previdenziali, per quelle qualifiche ferroviarie gravose ed usuranti; affinché il combinato disposto tra anticipazione erogata dal fondo e armonizzazione consenta il ripristino del precedente limite pensionistico (ante-Fornero) per le categorie di tutti i profili professionali che svolgono attività di circolazione e sicurezza così elencati: Macchinisti delle Imprese ferroviarie; Capitreno delle Imprese ferroviarie; Personale della Navigazione addetto ad attività di sicurezza e continuità territoriale, della Società R.F.I. S.p.A; Personale della circolazione ferroviaria (dirigenti movimento - manovratori - deviatori - verificatori - formatori treno personale di pronto intervento); - Personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie impianti di sicurezza e pronto intervento, delle Imprese con delega di Gestore dell'Infrastruttura;- Personale addetto alla manutenzione dei rotabili delle Imprese di Trasporto.

Sulla base della presente Piattaforma OR.S.A. – Ferrovie chiede il sostegno alle iniziative di mobilitazione e lotta che saranno assunte per sostenere la Vertenza a partire dallo sciopero dichiarato per il prossimo 9 dicembre 2016.



LA VERTENZA IN SINTESI: DOMANDE E RISPOSTE

D. Ho 35-40 anni perché dovrei interessarmi di pensioni? è roba per chi gli manca 7-8 anni di lavoro!

R. Le riforme che si sono succedute in questi anni penalizzano principalmente i giovani, per questo motivo occorre costruire degli strumenti in grado limitarne i danni. E' necessario iniziare da subito a costruire le tutele che saranno efficaci domani. Oggi Il sistema misto comporta una riduzione del 30%-40% rispetto a quello retributivo; e quello contributivo puro di almeno il 50%. La nostra proposta serve anche per coloro che NON andranno in pensione con il sistema retributivo, quindi ai giovani. E' necessario costruire anche una tutela dal rischio di possibile inidoneità fisica, perché i giovani di oggi saranno i vecchi di domani.

D. Perché OR.S.A. - Ferrovie non ha aderito alla richiesta di altri sindacati di riottenere le vecchie normative?

R. Il ripristino delle precedenti norme, oltre a riguardare pochi – solo gli iscritti al Fondo speciale FSI e dei Trasporti, quindi quelli di FS assunti in data antecedentemente al 1.04.2000 e quelli dell'autoferro prima del 31.12.1995 – produrrebbe una pensione veramente povera; In quanto il calcolo contributivo si effettua sulla base di coefficienti che aumentano insieme all'anzianità anagrafica. Tornare alla vecchia normativa con il calcolo della pensione contributiva vorrebbe dire affacciarsi alla pensione con assegni mensili poveri.

D. La proposta riguarda solo i dipendenti FS?

R. No, la proposta riguarda tutti i dipendenti di tutte le Imprese Ferroviarie che svolgono attività di esercizio considerate usuranti ovvero nel caso di dipendenti che operano in condizioni disagiate.

D. Ma quindi mi viene riconosciuto o no il lavoro usurante?

R. La riforma in discussione riconosce la possibilità di accesso anticipato alla pensione con diversi strumenti tra questi Lavoratori Precoci e Ape Sociale, in queste situazioni sono riconosciute come attività usuranti Macchinisti e Personale Viaggiante – quest'ultima categoria dovrebbe ricomprendere anche manovra e formatori e Personale della Navigazione. In realtà è una farsa perché è raro che un macchinista / Capo Treno abbia lavorato 12 mesi dopo il diploma richiesto ma prima dei 19 anni; inoltre l'APE Sociale prevede penalizzazioni economiche importanti, motivo per cui nessuno ne usufruirà.

D. In sintesi con la vostra proposta a quanti anni smetto di lavorare? e con che pensione mensile?

R. Così come previsto dalle attuali norme i Fondi Bilaterali di Sostegno al Reddito possono erogare prestazioni per un massimo di 60 mesi, quindi la proposta implementata dall'armonizzazione permetterebbe di ripristinare i previgenti limiti (quindi circa 58 anni)- La permanenza nel fondo per 60 mesi e il conseguente versamento dei contributi previdenziali permetterebbe di calcolare la pensione contributiva con i coefficienti corrispondenti all'anzianità anagrafica al momento dell'uscita dal Fondo. Per quanto attiene l'importo della tua pensione la riforma Dini – 1995- prevede che i figli abbiamo la stessa pensione dei padri solo investendo e rinunciando al TFR, ma questa è un'altra storia in quanto dovremmo parlare di Fondi Integrativi, e tu ti sei già stancato di leggermi.....

[illegible]

VUOI CONTATTARCI? HAI DOMANDE DA PORRE?

Tieniti sempre aggiornato, segui la nostra Pagina Facebook

<https://www.facebook.com/orsa.ferrovie/>



Twitta con noi

<https://twitter.com/orsaferrovie>



Oppure visita il nostro sito

www.orsaferrovie.it



Segreteria Generale OR.S.A. Ferrovie

Via Magenta 13, 00185 – Roma

Tel. 064456789 - Fax 0644104333

Email: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Pec: sg.orsaferrovie@pec.sindacatoorsa.it

www.orsaferrovie.it

OPPURE VIENICI A TROVARE NELLE NOSTRE SEDI REGIONALI

MARCHE

Piazza Fratelli Rosselli Int. Staz. F.S. - 60126 Ancona - Tel. 0715923675 e Fax FS 926/3675 passante 592
sr.ancona.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

ABRUZZO

Via Enzo Ferrari Interno staz. F.S. C.LE - 65124 Pescara - Tel. 0854282466 Fax 0854282265 FS 926/833/2265
sr.pescara.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

UMBRIA

Via Piave 2 - 06034 Foligno - Tel. 0742342342 Fax 926/851/3258
sr.foligno.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

PUGLIA

Corso Italia 47 interno staz. FS-70123 Bari - 08058952025 FS 999/2025 Fax 999/2155 passante 5895
sr.bari.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

EMILIA ROMAGNA

Via Bovi Campeggi 22/10 - 40131 Bologna 0512583082 Fax 0512583496 FS 921/3496 Fax 921/3496 pas. 258
sr.bologna.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

SARDEGNA

Piazza Matteotti Int. Staz. C.le F.S. - 09100 Cagliari - Tel. 0706794698 945/698 Fax 945/4432 pass. 6794
sr.cagliari.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

TOSCANA

Via del Romito 22 - 50136 Firenze - Tel. e Fax 055496385 passante 235
sr.firenze.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

LIGURIA

Via A. Doria 1 - 16126 Genova - Tel. 010252858 - 0102742508 FS 958/2508 Fax 958/3455-2515 010252858 pass.274
sr.genova.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

LOMBARDIA

Piazza Duca D'Aosta Int. Staz. FS C.le SC. E 3° piano - 20124 Milano
Tel 0263712959 FAX 0266988627 FS 912/2675-2959 Fax 912/2229 912/2692 pass. 6371
sr.milano.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

CAMPANIA

Via B. Brin int. Staz. Metropolitana FS Gianturco - 80142 Napoli - Tel. 0815674509 985/4465 Fax 985/4509 pass. 567
sr.napoli.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

SICILIA

Via Torino 24 - 90133 Palermo - Tel. 0916173003-0916033323 FS 904/3323 fax 904/3294 passante 603
sr.palermo.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

CALABRIA

Via Galileo Galilei 1 - 89129 Reggio Calabria - Tel. 0965863738 FS 903/3738 passante 86
sr.reggiocalabria.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

LAZIO

Via di Porta S.Lorenzo 8/15 - 00185 Roma - Tel.06491220 0699701724 fs 970/67810-67038-67020 Fax 970/67679
sr.roma.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

PIEMONTE

Via Sacchi 27 Staz. Porta Nuova-10125 Torino - 0116653731 FS 959/23731 Fax 959/23160 pass. 665
sr.torino.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Viale Miramare 8 - 34135 TS - Tel. 040630246 FS 935/4565 Fax 935/4156 passante 3794
sr.trieste.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

VENETO

Via Ariosto 5/b-30171 Mestre - Tel. 041937336 041784432 FS 934/4432 Fax 934/4594 passante 78
sr.venezia.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

VERONA

Piazzale XXV Aprile Staz. F.S. P.N. - 37138 Verona - 0458023821 FS 933/3821 Fax 933/3845 pass. 809
sr.verona.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

